

# LAVORATORI FRAGILI

di Valentina Cervi

Tra i tanti problemi dibattuti in maniera quasi estenuante, non bisogna dimenticare uno, fondamentale, che riguarda i docenti che siano lavoratori fragili. Persone con patologie pregresse o obbligate a cure pesanti, per le quali il virus potrebbe diventare esiziale. Si parla molto, troppo, di situazioni generali (scuole aperte o no; recupero del tempo "perduto") ma si tende a trascurare le condizioni "soggettive" di coloro per cui lavorare o meno non rappresenta né una decisione ideologica né una rivalse sindacale ma semplicemente una questione di sopravvivenza. Ecco un quadro completo e accurato non solo dei diritti di questi lavoratori, ma anche dei dubbi e dei problemi ancora aperti.

## FRAGILITÀ


La FRAGILITÀ (LAVORATORE FRAGILE) è stata definita dalla **Circolare Interministeriale** (M. Lavoro e Politiche Sociali + M. Salute) **n. 13 del 4/9/2020**, secondo la quale **"Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice, rispetto a patologie preesistenti, che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo epidemiologico, sia di tipo clinico"**.

La stessa Circolare prevede, inoltre, che **"Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)"**. Pertanto, si può evidenziare che la Fragilità:

- è da intendersi **temporanea**
- è legata alla **situazione epidemiologica**
- richiede **opportuni interventi**.

## SORVEGLIANZA SANITARIA

La **Nota M. Istruzione n. 1585** dell'11/9/2020, che riprende la Circolare n.13, declina per i Dirigenti Scolastici le indicazioni operative riguardo ai lavori fragili (sia a TI, che a TD) e delinea le procedure, che devono essere messe in atto per la **SORVEGLIANZA SANITARIA**, come sintetizzato nel seguente schema:



A seconda della valutazione del medico competente, potranno verificarsi situazioni diverse, come di seguito illustrato.

## SITUAZIONE AD OGGI

Prima di presentare le possibili conseguenze, in base al giudizio del medico competente, è necessario precisare che, con la conversione in **L. 126 13/10/2020** del **DL 104/2020**, sono state introdotte modifiche al **DL 18 del 17/3/2020 (convertito con modificazioni, in L. 27 del 24/4/2020)** con effetti:

- fino al 15/10/2020
- dal 16/10 al 31/12/2020

Infatti, nella sua nuova articolazione, il **DL 104/2020 all'art 26 c. 1**, modifica il **DL 18/2020** e

**1. fino al 15/10/2020** equipara il trattamento di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso

di **certificazione** rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:

- immunodepressione
- esiti da patologie oncologiche
- svolgimento di relative terapie salvavita,
- disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104



**2.** prevede che dal **16/10 al 31/12/2020** i lavoratori di cui sopra **svolgano**, di norma, la **prestazione lavorativa in modalità agile**.


Anche il **Messaggio INPS n. 4157** del 9/11/2020 (che delinea un excursus normativo per la tutela dei lavoratori fragili, dalla sua introduzione ad oggi), recedendo le novità introdotte, osserva in particolare che:

- **l'equiparazione tra malattia e ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili** (di cui al punto 1.) **vale dal 17/3 al 15/10/2020** (salvo eventuali proroghe)
- nella riformulazione del c. 2 del DL 18/2020, **il legislatore ha eliminato**, fra i requisiti per l'individuazione dei lavoratori fragili, **il riferimento all'art 3 c. 1 della legge 104/92**.
- **dal 16/10 al 31/12/2020** per i lavoratori fragili (di cui al punto 1) è previsto, di norma, l'esercizio dell'attività lavorativa in modalità agile.

## GIUDIZIO MEDICO COMPETENTE E CONSEGUENZE

Stanti le novità di cui sopra, si provvede all'analisi dei possibili esiti della visita e delle loro conseguenze.

In funzione delle valutazioni del Medico Competente, il DS, in quanto datore di lavoro, ha il compito di garantire la sicurezza dei Docenti, adottando specifiche misure di prevenzione e protezione ed adeguate misure di sorveglianza sanitaria. Ai sensi del D.lgs 81/2008 (in particolare artt. 18, 41, 42), **il Dirigente scolastico provvede tempestivamente ad adempiere alle necessarie determinazioni**, secondo il giudizio del Medico Competente, come illustrato nel diagramma seguente:



Dallo schema sopra riportato, si può osservare che, se il giudizio del medico è di **non idoneità temporanea al profilo Docente** (casi **4, 5, 6**):

- il Docente TI può presentare domanda di utilizzazione temporanea in altri compiti, con orario di lavoro a 36h settimanali, in attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola.
- dal 16/10, il lavoratore fragile **non può più** essere collocato in malattia, con equiparazione al ricovero ospedaliero
- il Docente può effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile dal 16/10 al 31/12/2020, se appartiene alle categorie dei lavoratori affetti da
  - immunodepressione
  - esiti da patologie oncologiche
  - svolgimento di relative terapie salvavita,
  - **disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Un'alternativa rimane, comunque, la possibilità di fruire dell'assenza per malattia, sulla base della **certificazione del medico di base** (artt. 17/19 del CCNL 2006-2009).